



Unione Comuni Modenesi Area Nord
SERVIZIO TRIBUTI
Piazza Costituente, 1 - 41037 Mirandola (MO)

COMUNE DI SAN PROSPERO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2010

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

rende noto

ESENZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Con decreto legge n.93 del 27 maggio 2008 è stata disposta l'esenzione ICI per le abitazioni principali, e relative pertinenze, oltre che per i fabbricati assimilati all'abitazione principale con regolamento comunale.

Pertanto **non dovranno più corrispondere l'imposta** i seguenti fabbricati:

- a) l'abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- b) le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina e posti auto), sempre che siano utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell'abitazione;
- c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- e) il fabbricato posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale, a condizione che tale soggetto non possieda un'altra unità immobiliare destinata a propria abitazione principale nello stesso comune di San Prospero;
- f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- g) i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che negli stessi hanno stabilito la propria residenza.

ALIQUOTE

Per l'anno 2010 sono confermate le seguenti aliquote, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2008:

- 1) **aliquota ridotta del 5,3 per mille** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, limitatamente alle abitazioni di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze; l'importo della detrazione comunale per l'abitazione principale è fissata in euro 104,00;
- 2) **aliquota ridotta del 6,5 per mille** per gli immobili adibiti ad attività produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo;
- 3) **aliquota ridotta del 4 per mille** relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 2009 e per quelli ultimati nel 2010 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti;
- 4) **aliquota ridotta del 6 per mille** per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste da particolari accordi normati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 431 del 09/12/1998.

L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di una comunicazione con modello predisposto dal Servizio Tributi, da presentarsi entro i termini della presentazione della dichiarazione ICI;

- 5) **aliquota del 6,9 per mille** per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

VERSAMENTI

Il pagamento deve essere fatto dal soggetto passivo in proporzione alla quota e al periodo di possesso per l'anno stesso.

Il versamento dell'imposta complessiva dovuta al Comune deve essere effettuato in due rate:

PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2010: con la prima rata il contribuente deve versare il 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

SECONDA RATA DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2010: con la seconda rata si versa il saldo dovuto per l'intero anno in base alle aliquote e alle detrazioni dell'anno in corso.

L'imposta dovuta per l'anno in corso può essere versata in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessivamente dovuta è uguale o inferiore a €12,00.

Esempio: ICI complessivamente dovuta uguale a € 18,00 (di cui € 9,00 in acconto e € 9,00 a saldo). Il versamento in acconto non deve essere effettuato, mentre col saldo si verserà l'intero importo pari a €18,00.

Il versamento ICI nel caso di successione può essere differito di sei mesi.

Con atto del consiglio comunale n. 80 del 20.12.1999 è stata disposta la riscossione diretta dell'ICI, attraverso il sistema postale e bancario, pertanto **non potranno più essere effettuati pagamenti ICI tramite il concessionario Equitalia Nomos S.p.A.**

I contribuenti dovranno utilizzare gli appositi bollettini di c/c postale intestati a:

"Comune di San Prospero - I.C.I. - Servizio Tesoreria" c/c postale n. **427419**, disponibili presso gli Uffici Postali, le Banche, le Organizzazioni di Categoria e Sindacali, gli Studi Professionali e l'Ufficio Tributi del Comune.

I versamenti possono essere effettuati presso:

- **gli Uffici Postali;**

- **Tesoreria Comunale: Banca Popolare dell'Emilia Romagna;**

- i seguenti sportelli bancari presenti nel territorio del Servizio Tributi dell'Unione:

Banca Carige

Banca Modenese

Banca Popolare di Verona – S.Geminiano e S.Prospiero

Cassa di Risparmio di Ferrara

Cassa di Risparmio di Firenze

San Felice 1893 Banca Popolare

Unicredit Banca

- **tramite F24.**

DICHIARAZIONE ICI

La dichiarazione ICI non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Occorre invece presentare la dichiarazione ICI quando le informazioni necessarie per la gestione dell'ICI non siano ricavabili dal MUI o quando gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali il MUI non è stato utilizzato.

A titolo esemplificativo, la dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:

- l'immobile cessa o diventa abitazione principale del soggetto passivo; in tal caso l'immobile cessa o diventa esente, in base all'art.1, del D.L. n.93/2008;
- il fabbricato ha diritto alla riduzione in quanto dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato, secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- il terreno agricolo ha diritto alle riduzioni previste dall'art.9 del D.Lgs. n.504/1992 in quanto posseduto da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a titolo principale e dal medesimo condotto;
- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile.
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- il valore dell'area fabbricabile è variato (in aumento o diminuzione) rispetto a quello dell'anno precedente;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, valorizzato a scritture contabili, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune di San Prospero, il quale rilascia apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2009".

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

Per le successioni aperte a partire dal 25/10/2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI.

Per i soggetti passivi dell'IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, del D.L. n. 223 del 2006.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2009.

Si ricorda infine che **per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli)**, che negli stessi hanno stabilito la propria residenza, l'esenzione ICI disposta dal D.L. n.93/2008 decorre dal mese in cui l'abitazione è stata concessa in comodato ed è rapportata alla quota di possesso. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente presenti apposita comunicazione al Comune, **entro il 31 gennaio 2011**; i modelli di comunicazione sono disponibili presso il Servizio Tributi e sul sito web: www.comune.sanprospero.mo.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi del Comune di San Prospero – Via Pace, 2 (Tel. 059/809726), negli orari di apertura al pubblico:

- giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

San Prospero, 13 aprile 2010

Il Funzionario Responsabile
Dott. Pasquale Mirto